

in Friuli Venezia Giulia. Paolo Viezzi, presidente della Federcaccia regionale, [segnala](#) inoltre che sarà possibile «*cacciare gli ungulati, in qualsiasi forma, con tutti i mezzi [previsti] dall'articolo 13 della legge 157/92, ossia anche con l'arco*».

“Vi comunico che oggi in Consiglio Regionale sono state approvate alcune norme che riguardano la caccia, alcune delle quali molto attese dal mondo venatorio e sulle quali la Federazione dei Cacciatori del FVG ha speso energie e lavoro. Sono state dunque introdotte:

- 1) la clausola arbitrale che consentirà d'ora in poi di gestire le controversie fra cacciatori riserve e distretti senza andare avanti ad un tribunale;
- 2) la possibilità di avere una doppia riserva;
- 3) la possibilità di cacciare gli ungulati in qualsiasi forma con tutti i mezzi di cui all'art 13 della legge 157 ovvero anche con l'arco.

Il mio ringraziamento va a tutti i Consiglieri che l'hanno votata ed in particolare a Mara Piccin, a Stefano Mazzolini, a Lorenzo Tosolini, ad Elia Miani, a Boschetti ed a Leonardo Barberio.

Un altro obiettivo importante della nostra associazione regionale è stato raggiunto.”

Avv Paolo Viezzi

Presidente Federazione Cacciatori

7. Dopo l'articolo 46 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

<<46 bis  
(Mezzi per l'esercizio venatorio agli ungulati)

1. Nelle forme di caccia agli ungulati è consentito l'utilizzo di tutti i mezzi ammessi dalla normativa nazionale, con le sole restrizioni previste dalla normativa stessa.>>>>.

Il presente emendamento non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio regionale.

**Nota:**

Il presente emendamento introduce diversi cesellamenti alla vigente disciplina regionale in materia di caccia (LR 6/2008), in primis all'articolo 8 per consentire, in sede di VAS relativa alla prossima revisione del piano faunistico regionale, di non accogliere le osservazioni fuori perimetro rispetto ai contenuti del piano stesso.

Si propone inoltre l'introduzione dell'articolo 16 ter in materia di "Risoluzione arbitrale delle controversie" in alternativa al ricorso della giustizia ordinaria, rinviando alle sovraordinate disposizioni del codice di procedura civile in materia.

L'intervento all'articolo 18 LR 6/2008 prevede le mostre di trofei almeno una volta ogni tre anni, anziché almeno una volta all'anno come da testo vigente.

Con riferimento all'articolo 32, viene prevista la possibilità per i cacciatori già soci di una Riserva di caccia di chiedere l'ammissione ad una seconda Riserva, previo parere positivo dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata la richiesta ed esclusivamente in presenza di posti disponibili; il neo introdotto comma 4 bis di fatto riscrive il vigente comma 4 alla luce della previsione contenuta nel neo introdotto comma 4, che prevede appunto la possibilità di chiedere l'ammissione ad una seconda Riserva.

L'intervento all'articolo 33 in tema di rilascio di permessi annuali, porta il limite al 5% (anziché al 3 attuale) con riferimento al numero massimo di cacciatori che può esercitare l'attività venatoria in ciascuna riserva, oltre a passare da due a tre permessi annuali.

Infine, si propone l'introduzione dell'art. 46 bis secondo cui sono ammessi tutti i mezzi di caccia consentiti dalla normativa nazionale, con le sole restrizioni previste dalla normativa stessa.